



# CITTA' DI AIROLA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Data <u>19.12.2002</u> N° <u>40</u> del Reg.	<b>OGGETTO:</b> Approvazione Regolamento per la <u>TOPONOMASTICA</u>
---	--

L'anno duemiladue il giorno diciannove  
 del mese di dicembre alle ore 16,15, nell'apposita sala del Palazzo  
 Municipale, convocato con le prescritte modalità e previo esaurimento delle formalità di cui  
 alla vigente normativa, si è validamente riunito il Consiglio Comunale, in sessione  
stra ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto sono presenti:

		SI	NO			SI	NO
SUPINO	Biagio	x		GRASSO	Francesco	x	
FALZARANO	Vincenzo	x		BERNARDO	Antonietta	x	
NAPOLETANO	Michele	x		RUGGIERO	Vincenzo	x	
RUGGIERO	Pasqualino		x	MEGNA	Vincenzo	x	
MARSICANO	Giuseppe	x		IZZO	Giuseppe Pasquale	x	
FUCCI	Vincenzo	x		FORGIONE	Pietro		x
FUCCI	Paolo	x		BELLO	Giuseppe	x	
CAPONE	Angelina	x		MALTESE	Giuseppe	x	
DE SISTO	Angelo		x	<b>TOTALE</b>		15	2

Fra gli assenti sono giustificati: RUGGIERO P/no e Forgione Pietro

Sono presenti altresì: l'assessore esterno avv. Riviezzo Silvio

Presiede il geom. RUGGIERO Vincenzo

Partecipa il Segretario Generale PERONE Duilio, per quanto richiesto dall'art. 97 -  
 comma 4 - lett. a) - D.lgs. 18/8/2000 n. 267 e dall'art. 73 del Regolamento.



# CITTÀ DI AIROLA

Provincia di Benevento

Servizio Protezione Civile - Manutenzione Provveditorato

tel 0823 711844

fax 0823 711761

Assessore Ing. Vincenzo FALZARANO

Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale

**OGGETTO : Regolamento per la toponomastica.**

n. 04 del registro cronologico delle proposte.

- **RAVVISATA** la necessità di procedere al riordino e all'adeguamento della toponomastica cittadina;
- **RITENUTO** che a tal fine ed anche per ulteriori interventi che si dovessero effettuare, sia opportuno costituire un organismo consultivo permanente in cui siano rappresentate le forze politiche ed espressioni della cultura e della storia civica, nonché stabilire linee generali di indirizzo e procedurali nel quadro normativo di riferimento (legge 23 giugno 1927 n. 1188 e RDL 10 maggio 1923 n.1158 convertito in legge 17 aprile 1925 n.473);
- **VISTO** lo schema di Regolamento, come elaborato dalle Commissioni AA .GG . , MANUTENZIONE e TRAFFICO in seduta congiunta come da verbali in atti, e ritenuto lo stesso adeguato alle finalità prospettate;
- **VISTA** in particolare la Norma Transitoria :” La Commissione consultiva di cui agli artt. 1 e ss. nel termine di tre mesi dalla sua costituzione provvederà alla redazione di una proposta complessiva di riordino e adeguamento della attuale toponomastica cittadina nonché al suo completamento secondo i criteri del presente Regolamento. Detta proposta dovrà essere approvata dal Consiglio Comunale “;

DELIBERA

**Approvare il Regolamento per la Toponomastica allegato alla presente deliberazione che si compone di n. 18 articoli e della Norma Transitoria di cui in narrativa.**

Sulla proposta di deliberazione:

in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Per quanto compete

in ordine alla regolarità contabile il Segretario Comunale giusto Decreto Sindacale n. 80/02

P.G. n. 7471 dell'8.10.2002 esprime parere FAVOREVOLE NON CONPERTA SPESA

Il Segretario Generale per quanto richiesto all'art. 65 del Regolamento del Consiglio sulla legittimità delle proposte, esprime PARERE FAVOREVOLE salvo che per l'articolo 1, nella parte dove si demanda al Consiglio Comunale l'adozione dei provvedimenti concernenti la denominazione di aree di circolazione e di luoghi.

L'attribuzione di tale competenza al Consiglio risulta essere, infatti, in palese contrasto con il T. U. E. L. approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 che, all'art. 42 -2° comma ne limita l'ambito ai soli atti fondamentali ivi riportati.

La impossibilità di derogare a tali limiti trova peraltro conferma all'art. 26 dello Statuto che attribuisce alla Giunta: "...tutti gli atti che ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco ....)

Il Segretario Generale \_\_\_\_\_

Approvato con Delibera n. 40 del 14-12-2002

Il Responsabile del Servizio AA. GG. \_\_\_\_\_



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Duilio PERONE

# CITTA' DI AIROLA

## REGOLAMENTO PER LA TOPONOMASTICA

### Art. 1

I provvedimenti concernenti la denominazione di aree di circolazione e di luoghi sono adottati dal Consiglio Comunale.

I provvedimenti che riguardino nomi soggetti a speciale approvazione sono adottati dal Consiglio Comunale una prima volta come richiesta di autorizzazione ed una seconda volta appena pervenuta l'approvazione delle autorità competenti (.). In ogni caso, nel provvedimento deliberativo deve essere menzionato il parere espresso dalla Commissione Consultiva per la Toponomastica e le Iscrizioni Commemorative di cui agli articoli seguenti e deve essere motivata l'eventuale decisione in difformità dal parere medesimo.

### Art. 2

La Commissione di cui all'art. 1 è presieduta dal Sindaco o, per sua delega, da un consigliere comunale ed è composta dall'Assessore agli AA.GG. , dall'Assessore alla viabilità e patrimonio, dal Presidente pro tempore dell'Associazione Pro - Loco, nonché da un componente indicato da ogni forza politica presente in Consiglio Comunale e scelto tra i Consiglieri Comunali o tra quanti residenti, ovvero fortemente legati alla realtà locale, siano per professione, incarichi istituzionali o per chiara fama, esperti di storia e cultura civica.

La Commissione è costituita con deliberazione della Giunta Comunale ricevute le indicazioni di cui al comma precedente.

Ai lavori della Commissione assiste il responsabile dei SS. Demografici e Statistici che ne cura la verbalizzazione nelle forme e con le modalità più idonee e con l'ausilio dell'Ufficio, tale servizio assicura tutte le funzioni di segreteria e la continua assistenza amministrativa e tecnica.

La Commissione si avvale della collaborazione degli Uffici e Servizi Comunali.

Ai commissari è corrisposto un gettone di presenza pari a quello spettante ai componenti delle commissioni consiliari. Per i dipendenti si applicano le disposizioni dei contratti di categoria.

Le riunioni della Commissione sono valide se è presente almeno la metà dei componenti.

La Commissione delibera il suo parere a maggioranza semplice esclusi i casi previsti dall'art.7.

Nota (.) Ministero dell'Interno, Prefetto, Sovrintendenza ai beni culturali e ambientali

### Art. 3

La Commissione può costituire nel suo seno delle sottocommissioni per casi particolari, per istruzioni pratiche, per studi, per stesura di testi; può incaricare uno dei suoi membri di svolgere incombenze ben definite, può creare dei gruppi di lavoro senza spese per l'Amministrazione, per svolgere ricerche di interesse toponomastico.

### Art. 4

Nell'espressione dei pareri la Commissione Toponomastica deve tutelare la storia toponomastica di Airola e del suo territorio e curare che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale e civile della Città, nonché i toponimi tradizionali, storici o formati spontaneamente nella tradizione orale. E' compito della Commissione suggerire ed indicare all'Amministrazione Comunale tutte le modalità toponomastiche diverse dalla normale segnaletica stradale, e regolate da apposita normativa, che riguardino aree di circolazione e luoghi significativi della città. Per quanto sopra e per gli altri compiti della commissione, il parere di questa prevale su tutti gli altri espressi da altre commissioni comunali quando la legge non prevede altrimenti.

### Art. 5

Criteri informativi per la denominazione di aree di circolazione e di luoghi sono :

- a) che il toponimo, indichi esso persone località od altro, sia idoneo, sotto ogni aspetto, ad una funzione toponomastica e non sia motivato esclusivamente da fini onorifici;
- b) che prima di ogni attribuzione di nuovo toponimo sia rispettata la toponomastica preesistente nei documenti storici o nella memoria e, per le nuove aree di circolazione, sia verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee nate fra gli abitanti della zona, anche se ciò non avrà valore vincolante per il parere della Commissione ;
- c) che i nuovi nomi da assegnare siano strettamente legati alla città ed al suo territorio o di tale rilevanza nazionale o internazionale per cui la scelta della denominazione sia indicativa dell'interesse della comunità;
- d) non apportare modifiche di nomi ad aree di circolazione già esistenti, al fine di non variare l'assetto territoriale già valido ai fini toponomastici e storici e non apportare disagi ai cittadini ivi residenti.

Il divieto di cui al punto d) non è operante nel caso di parziali modifiche a parti di aree di circolazione che successivamente alla prima denominazione abbiano acquisito la caratteristica di area autonoma o che creino problemi di reperibilità per i cittadini. Altre deroghe al punto d), che comunque escludano i toponimi di valore storico, dovranno essere ampiamente motivate; è possibile mediante cartelli aggiuntivi, commemorare vecchie e popolari denominazioni senza variare la toponomastica attuale.

L'onomastica stradale, nei limiti del possibile, deve assumere carattere di omogeneità nell'ambito di zone geometricamente ben definite. Si deve evitare di dare la stessa denominazione a vie, piazze, larghi, vicoli, onde eliminare ogni possibile confusione.

## Art. 6

La Commissione si pronuncia su :

- a) le richieste generiche di cui all'art. 11 e, se le ritenga ammissibili, dà incarico all'ufficio Anagrafe di reperire idonee aree di circolazione, eventualmente formulando indicazioni in proposito;
- b) l'ammissibilità delle richieste specifiche di cui al predetto art. 11 e sulle proposte dell'ufficio toponomastica nell'espletamento del compito di cui al punto a);
- c) la preferenza da accordare fra più toponimi specificamente ammessi o proposti in riferimento ad una stessa area di circolazione e a nomi di nuovi isolati o edifici.

I toponimi presentati a titolo di richiesta specifica qualora non prescelti, passano fra le richieste generiche e sono trattati alla stessa stregua, inseriti cioè nell'elenco di toponimi idonei per area.

Dopo l'esecutività del presente regolamento un toponimo approvato deve essere legato dalla Commissione ad un luogo o area di circolazione, previa ricerca storica sui toponimi preesistenti in quel luogo.

Nei casi di particolare urgenza l'ufficio toponomastica, avvertita la commissione, può ricorrere all'elenco dei toponimi approvati senza destinazione specifica.

La competenza circa la tipologia delle aree di circolazione da denominare (se vie, piazze, larghi etc.) è riservata all'ufficio Anagrafe.

## Art. 7

Il parere della Commissione Toponomastica e Iscrizioni Commemorative in materia di toponomastica è dato con voto unanime :

- 1- per l'assegnazione di toponimi da nominativi di persone decedute da meno di dieci anni;
- 2- per cambiamenti di denominazione di aree di circolazione;
- 3- per denominazioni rispetto alle quali l'ufficio toponomastica abbia evidenziato difficoltà di pronuncia o di ortografia;

- 4- per casi di quasi-omonimia con altre denominazioni esistenti.

## **Art. 8**

In tutti i casi in cui la Commissione, pur non avendo accolto la richiesta di denominazione di aree, si esprime nel senso di ritenere opportuna l'apposizione di una iscrizione commemorativa, ferma restando la procedura di cui all'art. 11 l'ufficio anagrafe ne dà comunicazione agli interessati, rendendo loro noto, per estratto, il verbale che reca il predetto parere; il fatto che la commissione ritenga più opportuna una lapide non obbliga l'Amministrazione a sostenere le spese ed il richiedente dovrà attivarsi in base all'art. 15.

## **Art. 9**

Anche in materia di iscrizioni commemorative, nei casi di cui all'art. 13, il parere della Commissione è obbligatorio. Esso peraltro è vincolante unicamente per quanto attiene al testo delle iscrizioni medesime, di cui all'art. 14 lettera a).

## **Art. 10**

Gli atti attuativi delle previsioni di Piano Regolatore Generale, sue varianti o piani particolareggiati che riguardino nuove edificazioni nonché aree di circolazione in fieri o in corso di modifica del tracciato, devono essere trasmesse alla Commissione Toponomastica, affinché si predisponga alla denominazione di dette aree anche previa ricerca storica, sopralluogo e consultazione dei documenti e di chiunque conservi la memoria sulla toponomastica dei luoghi interessati. Le risultanze dell'attività della Commissione Toponomastica saranno, oltre che inserite nella proposta di delibera di denominazione, comunicate ufficialmente alla Commissione edilizia e ai cittadini direttamente interessati a cura dell'Ufficio anagrafe.

## **Art. 11**

Le richieste di denominazione, per qualsiasi tipo di area di circolazione, possono essere avanzate dai Consiglieri Comunali, membri della Commissione Consultiva per la Toponomastica e le Iscrizioni Commemorative, uffici del Comune e, in generale da persone giuridiche o da almeno 20 cittadini, per posta o mediante presentazione al Protocollo Generale del Comune. Le richieste medesime possono essere generiche, ossia con la sola indicazione del toponimo, lasciando al comune di determinare a quale area di circolazione attribuirlo, oppure specifiche se comprensive di tale determinazione.

In ambedue i casi, chiunque avanzi proposte di denominazione deve presentare, oltre alla richiesta, anche una esauriente relazione che spieghi i motivi per cui si vuole intitolare un'area e illustri gli elementi che avvalorano l'accoglimento dell'istanza tenendo sempre presenti i criteri di cui all'art.5. Le presentazioni di tali istanze non fanno sorgere nei confronti del cittadino alcun diritto tutelato dalla legge 241; la commissione può invece chiedere supplementi di documentazione o rigettare in toto la richiesta che non può essere discussa nuovamente per almeno tre anni successivi al rigetto.

## **Art. 12**

L'Amministrazione sente il parere della Commissione Consultiva per la Toponomastica e le Iscrizioni Commemorative anche circa la denominazione di scuole, impianti sportivi, giardini, edifici, lottizzazioni e, in generale, località, strutture e aree diverse da quelle di circolazione pubblica.

## **Art. 13**

Il parere della Commissione per la Toponomastica è obbligatorio anche in merito alla tutela dei toponimi dei luoghi, rispetto ai quali la Commissione si attiene ai toponimi antichi, e della toponomastica orale, sulla base sia di prove documentarie che testimoniali; a tale scopo le denominazioni delle aree di nuova edificazione, ancorchè private, dovranno essere sottoposte al parere della commissione.

## **Art. 14**

La competenza della commissione Consultiva per la Toponomastica e le Iscrizioni Commemorative, per quanto attiene a queste ultime si riferisce, per materia specificamente a :

- a) iscrizioni lapidarie da apporre a iniziativa di privati, o di Enti diversi dal Comune, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da esso immediatamente leggibili;



- b) iscrizioni lapidarie da apporre a cura e spese del comune.

La predetta competenza non si limita all'approvazione del testo delle iscrizioni lapidarie, ma si estende anche al luogo della loro apposizione ed alle loro caratteristiche materiali sulla scorta di quanto riferisce in proposito l'ufficio Anagrafe.

#### **Art. 15**

Chi propone le iscrizioni lapidarie deve garantire nella richiesta l'autorizzazione del proprietario dell'immobile e la copertura finanziaria per la predisposizione e messa in opera, nonché la stretta osservanza dei dettati della Commissione per quanto attiene al testo. In ogni caso l'approvazione della Commissione non sostituisce altre autorizzazioni o permessi comunali quando questi siano necessari per altro titolo e per altre norme.

#### **Art. 16**

Nel caso in cui la Commissione ravvisi l'opportunità di ricordare in modo particolare personaggi o avvenimenti legati fisicamente a edifici particolari la stessa ha facoltà di raccomandare all'Amministrazione l'apposizione di determinate iscrizioni lapidarie a spese del Comune.

#### **Art. 17**

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia ed alle istruzioni dell'Istituto Nazionale di Statistica ( ISTAT ).

#### **Art. 18**

Il presente regolamento entra in vigore trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione della delibera che lo approva.

### **Norma Transitoria**

La Commissione consultiva di cui agli artt. 1 e ss. nel termine di mesi tre dalla sua costituzione provvederà alla redazione di una proposta complessiva di riordino e adeguamento della attuale toponomastica cittadina nonché al suo completamento secondo i criteri del presente regolamento. Detta proposta dovrà essere approvata dal Consiglio Comunale.

È Verbale - letto, approvato e sottoscritto.

Il Consigliere Anziano

Il Presidente

Il Segretario Generale

Il responsabile del servizio Affari Generali

ATTESTA

CHE la presente deliberazione:

27 DIC 2002

- E' stata affissa all'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_ per rimanervi 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124 - comma 1 - D.Lgs. n. 267/00 e contestualmente trasmessa ai capigruppi consiliari con nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ a norma del successivo art. 125, nonchè comunicata al Prefetto con nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (art. 135 - comma 2 - D.Lgs. 267/00).
- E' stata trasmessa, con lettera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ al CO.RE.CO. per il controllo:
  - a richiesta di 1/5 dei Consiglieri per le illegittimità denunciate con nota del \_\_\_\_\_ (art. 127 - c. 1 - D.Lgs. 267/00)
  - su iniziativa della Giunta Comunale (art. 127 - comma 3 - D.Lgs. 267/00)
  - su richiesta del Prefetto

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

- decorsi dieci giorni dal 1° di pubblicazione (art. 134 - comma 3° - D.Lgs. 267/00)
- avendo il CO.RE.CO. comunicato in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_ di non aver riscontrato vizi di illegittimità (art. 134 - comma 1 - D.Lgs. 267/00)
- decorsi trenta giorni dalla trasmissione senza che il CO. RE. CO. abbia comunicato il provvedimento di annullamento (art. 134 - comma 1 - D.Lgs. 267/00)
- per quanto previsto dall'art. 127 - comma 2 - D.Lgs. 267/00 in riferimento al precedente comma 1 giusta deliberazione C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

li, \_\_\_\_\_

Il preposto all'Ufficio di Segreteria

Il Responsabile AA.GG.